



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “PIETRO MASCAGNI” DI LIVORNO

(approvato dal Consiglio Accademico con deliberazione n. 7 del 21/03/2023)

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

Capo I – Generalità e definizioni

Art. 1. Generalità

Art. 2. Definizioni

Capo II – Strutture didattiche

Art. 3. Organismi responsabili delle strutture didattiche

Capo III – Organizzazione della didattica

Sezione I - Docenti

Art. 4. Modalità di attribuzione dei compiti didattici

Art. 5. Commissioni per gli esami di profitto

Art. 6. Commissione per la prova finale

Art. 7. Programmazione didattica

Art. 8. Verifica e valutazione delle attività didattiche

Art. 9. Pubblicità degli atti

Sezione II – Studenti

Art. 10. Iscrizioni

Art. 11. Sospensione e rinuncia agli studi

Art. 12. Orientamento e tutorato

TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA

Capo I – Norme comuni

Art. 13. Titoli di studio e offerta formativa

Art. 14. Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale

Art. 15. Ordinamento dei corsi di studio

Art. 16. Regolamento dei corsi di studio

Art. 17. Mantenimento e soppressione di corsi

Art. 18. Corsi di studio ad accesso programmato

Art. 19. Tipologia delle forme didattiche

Art. 20. Propedeuticità e sbarramenti

Art. 21. Esami e altre forme di verifica del profitto

Art. 22. Conseguimento del titolo di studio e prova finale

Art. 23. Ammissione ai corsi di studio

Art. 24. Debiti e ammissione condizionata

Art. 25. Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali

Art. 26. Fuori corso e ripetenza

Art. 27. Crediti formativi accademici

Art. 28. Acquisizione e riconoscimento dei crediti

Art. 29. Lingua comunitaria

Art. 30. Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti

Art. 31. Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado

Art. 32. Trasferimenti

Art. 33. Passaggi di corso e prosecuzione degli studi

- Art. 34. Periodi di studio effettuati presso altro Conservatorio italiano o estero
- Art. 35. Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
- Art. 36. Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti
- Art. 37. Iscrizione a corsi singoli
- Art. 38. Didattica multimediale e a distanza

Capo II – Altre attività formative

- Art. 39. Corsi liberi
- Art. 40. Didattica multimediale
- Art. 41. Attività formative propedeutiche
- Art. 42. Corsi di formazione permanente e ricorrente
- Art. 43. Corsi di formazione musicale di base
- Art. 44. Modifiche al presente regolamento

TITOLO TERZO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Regime transitorio

- Art. 45. Ordinamento previgente
- Art. 46. Opzione per i nuovi ordinamenti

Capo II – Norme finali

- Art. 47. Fonti normative pertinenti il Regolamento
- Art. 48. Entrata in vigore

PARTE SECONDA

TITOLO PRIMO – ORDINAMENTI DIDATTICI

Capo I – Dipartimenti e corsi

- Art. 48. Elenco dei dipartimenti
- Art. 49. Elenco dei corsi accademici triennali di primo livello

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1

(Generalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle Leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e dello Statuto del Conservatorio statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno (in seguito denominato “Conservatorio”), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti dal Conservatorio sono definiti negli allegati contenuti nella parte seconda del presente Regolamento.
3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente Regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
 - a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
 - b) settori artistico-disciplinari: insegnamenti attivati raggruppati per omogeneità disciplinare;
 - c) campo disciplinare: la disciplina afferente al settore artistico-disciplinare;
 - d) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
 - e) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
 - f) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - g) corsi di formazione musicale di base: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;
 - h) corsi di studio: i corsi propedeutici, i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca, i dottorati di ricerca;
 - i) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - j) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
 - k) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
 - l) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole ad esso afferenti;

- m) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- n) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio;
- o) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- p) titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca o dottorato di ricerca e il diploma di perfezionamento o master;
- q) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti l'ordinamento e la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- r) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
- s) consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma.

CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3

(Organismi responsabili delle strutture didattiche)

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.
2. Il Conservatorio, in prima applicazione, attiva i Dipartimenti e le scuole secondo quanto indicato all'art. 1, contenuto nella Parte Seconda del presente Regolamento.
3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

Capo III – Organizzazione della didattica Sezione I - Docenti

Art. 4

(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio Accademico.
2. Salvo il caso di titolarità attribuita per legge, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.
3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche od organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 5

(Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una Commissione che ne assicura il carattere pubblico, nei limiti della normativa vigente.
2. Le Commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'Istituzione.
3. La commissione designa tra i componenti il Presidente e il Segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 6

(Commissione per la prova finale)

1. La Commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato e deve comprendere il/i professore/i che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le Commissioni sono costituite con decreto del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della Commissione anche esperti esterni all'Istituzione.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 7

(Programmazione didattica)

1. La durata dell'anno accademico è stabilita dal 1° novembre fino al 31 ottobre. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, previa approvazione e delibera del Consiglio Accademico, di norma entro il 30 settembre.
2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso attivabili, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.
3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Ulteriori attività didattiche finalizzate possono comunque svolgersi nei periodi di interruzione della attività didattiche relative ai corsi ordinamentali.
5. Le sessioni d'esame sono di norma tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
6. Il Conservatorio rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno 20

(venti) giorni.

7. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione di esami, comunque non oltre il 30 aprile dell'anno accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente, senza necessità di reinscrizione entro tale data.

8. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico il Conservatorio garantisce di norma tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico.

Art. 8

(Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Consiglio accademico provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.

2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.

3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 9

(Pubblicità degli atti)

1. Il Conservatorio promuove forme e strumenti tempestivi di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.

2. Il Conservatorio pubblica, con cadenza annuale, il Manifesto degli studi, che contiene:

- a) i piani di studio, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
- b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
- c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
- d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
- e) le norme relative alle frequenze;
- f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
- g) il calendario accademico;
- h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
- i) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Entro l'inizio dell'anno accademico, il Conservatorio predispone la Guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il Manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività didattiche programmate, e a favorire le scelte, e gli adempimenti degli studenti.

4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noto, entro l'inizio dell'anno accademico, i programmi delle discipline attivate ed eventuali ulteriori informazioni utili.

5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure, in conformità alla normativa vigente.

Sezione II – Studenti

Art. 10 *(Iscrizioni)*

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contributi previsti.
2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio accademico.
3. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso di studi allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso, consegua tutti i crediti previsti nel proprio piano di studi entro la seconda sessione d'esame e programmi di sostenere la prova finale entro l'ultima sessione dello stesso anno accademico. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sarà sostenuta e superata in tale sessione.

Art. 11 *(Sospensione e rinuncia agli studi)*

1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l'iscrizione, oppure che, dopo avere rinnovato l'iscrizione, presenti domanda di sospensione degli studi a seguito di:

- nascita di un figlio per le studentesse (l'anno di sospensione potrà essere fruito durante la gravidanza ed entro i tre anni di vita del bambino);
- grave e prolungata infermità, debitamente documentata;
- altri motivi personali debitamente documentati;
- ferma volontaria nelle Forze Armate o Servizio Civile;
- frequenza di una Scuola di Specializzazione;
- frequenza di una Scuola o Corso di Dottorato di ricerca;
- frequenza di un Corso di studio presso un'Accademia Militare;
- frequenza di un Corso di studio presso una Università italiana o estera;
- frequenza di studi all'estero.

conserva la possibilità di accedere nuovamente, su domanda, al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici, al fine di iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere concessa dal Direttore, sentito il Consiglio accademico.

3. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile; tuttavia, essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studio.
5. A seguito della rinuncia dello studente, il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino alla data di formalizzazione della rinuncia. In caso di nuova immatricolazione, l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica, previa verifica della loro non obsolescenza.
6. Lo studente che, dopo aver rinunciato agli studi, sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12

(Orientamento e tutorato)

1. Il Conservatorio promuove attività di orientamento alla scelta accademica, sia mediante incontri, sia mediante la produzione e la diffusione di materiale documentario, anche audiovisivo, e di test di autovalutazione; a tal fine, il Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore, ai sensi del D.P.R. n. 212/2005.
2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, il Conservatorio fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il Manifesto annuale degli studi.
3. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento rivolti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
4. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, rivolta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quanto altro ritenuto di interesse per gli studenti; a tal fine, vengono utilizzate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno all'istituzione.
5. Il Conservatorio si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili.

TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA

Capo I – Norme comuni

Art. 13

(Titoli di studio e offerta formativa)

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico

di secondo livello;

- c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
- e) Diploma accademico di formazione alla ricerca, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale, con durata non inferiore a tre anni.

2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale.

4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.

5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 14

(Durata dei corsi di studio. Tempo pieno e tempo parziale)

1. Ai fini del conseguimento del diploma accademico di primo livello, lo studente deve avere acquisito 180 crediti. Ai fini del conseguimento del diploma accademico di secondo livello, lo studente deve avere acquisito 120 crediti. Ai fini del conseguimento del diploma di perfezionamento o master, lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti. Ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiori a 120.

2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 5, e la durata normale dei corsi di accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.

3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.

4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime di impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

Art. 15

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le istituzioni AFAM e di iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni AFAM)

1. A norma dell'art. 2 della legge 12 aprile 2022, n. 33, ciascuno studente può iscriversi

contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo art. 2 della legge n. 508/1999.
3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio. 4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
4. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1.

Art. 16

(Ordinamento dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio accademico e adottati con decreto del Direttore, successivamente all'approvazione ministeriale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio determinano:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative;
 - c) gli insegnamenti curriculari;
 - d) i crediti assegnati a ciascuna delle attività formative curriculari.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati i corrispondenti corsi di primo livello.

Art. 17

(Regolamento dei corsi di studio)

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore.
2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:
 - a) l'elenco degli insegnamenti con l'eventuale articolazione in moduli delle attività formative;
 - b) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
- f) le attività compensative, in caso di deroga all'obbligo della frequenza;
- g) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 18

(Mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Consiglio accademico valuta annualmente la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione l'eventuale disattivazione dei medesimi.

2. Nel caso di disattivazione di corsi di studio, il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti acquisiti fino alla data del decreto di disattivazione per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 19

(Corsi di studio ad accesso programmato)

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio ad accesso programmato è stabilito dal Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio accademico, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle Commissioni preposte agli esami di selezione.

2. Il Consiglio accademico determina la data con cui il Conservatorio provvede ad indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di ammissione, i cui contenuti sono stabiliti dalle strutture didattiche interessate e indicati nel regolamento dei corsi di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita Commissione, così come individuata nel regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio accademico.

4. Le graduatorie, sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione, sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre 8 (otto) giorni dallo svolgimento delle prove.

5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.

6. Nei corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione.

7. Le verifiche di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

Art. 20

(Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti, anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.

3. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.P.R. n. 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.

4. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

Art. 21

(Propedeuticità e sbarramenti)

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.

2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso in cui non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 22

(Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo a conclusione dell'insegnamento, da parte dello studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi, facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto), ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Nel caso in cui il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere attribuita, all'unanimità, la lode.
7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte da prove successive, da concludersi comunque con una valutazione finale.
9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presenza alla prova. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.
10. La votazione è riportata sul libretto dello studente, a cura della commissione esaminatrice ed a firma di uno dei suoi componenti.
11. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
12. Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione.
13. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato e registrato nel libretto dello studente. È consentita, ai fini della modifica della relativa valutazione, la ripetizione di un esame per il quale lo studente abbia conseguito una valutazione di almeno diciotto trentesimi, previa annotazione nel verbale di esame dell'avvenuto rifiuto della predetta valutazione.

Art. 23

(Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.
2. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva, svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi, e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nel regolamento didattico dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 6/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.
6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi membri dell'Unione Europea, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 24

(Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno essere comunque conseguiti entro il completamento del corso di studio.
2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello o di diploma di laurea o di diploma di conservatorio del previgente ordinamento congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.
3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea oppure di diploma di Conservatorio del previgente ordinamento congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti, nel rispetto della normativa vigente.
8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico, nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 25

(Debiti e ammissione condizionata)

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidenzi lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di soddisfare i debiti rilevati anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello, il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.
3. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico.

Art. 26

(Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano di studio è approvato dalla competente struttura didattica tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.

4. Lo studente può chiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto, a condizione che ciò non comporti maggiori spese per il Conservatorio. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso a cui lo studente è iscritto.
5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani di studio ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano di studio all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.

Art. 27

(Fuori corso e ripetenza)

1. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, come risulta prevista all'art. 14 del presente regolamento, è dichiarato decaduto.
2. È altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito almeno 60 crediti.
3. La ripetizione della frequenza di una disciplina può essere concessa una sola volta nell'ambito del corso, secondo modalità definite con specifici regolamenti. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
4. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici, nei limiti stabiliti ai precedenti commi 1 e 2, per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso".

Art. 28

(Crediti formativi accademici)

1. Il Conservatorio aderisce allo EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (E.C.T.S.) Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti, ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, fatte salve eventuali variazioni in aumento o in diminuzione determinate per singole scuole con decreto ministeriale, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali, d'insieme o di gruppo, collettive, teoriche o pratiche, laboratori.

4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in 60 (sessanta) crediti.

Art. 29

(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale, a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti dietro presentazione di specifica documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra Istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento, totale o parziale, dei crediti acquisiti dallo studente, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti della stessa area disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso il Conservatorio e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
 - c) il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. All'atto dell'iscrizione, lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti, corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, il Consiglio Accademico ha facoltà di concedere la riduzione della durata ordinaria dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

Art. 30

(Lingua straniera)

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio della lingua inglese e/o della lingua di un Paese membro dell'Unione Europea, tenuto conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. Alla positiva conclusione del corso, viene rilasciato apposito attestato contenente una valutazione corrispondente al livello conseguito.
3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua straniera possono essere riconosciuti dalle strutture

didattiche competenti, anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio.

Art. 31

(Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio, contribuisce alla maturazione dei crediti.
2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, *stages* e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

Art. 32

(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni, con altre Istituzioni di pari livello, al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 33

(Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro Conservatorio con domanda indirizzata al Direttore entro il 31 luglio.
2. Per i corsi di studio a numero programmato i trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio accademico.
3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda, l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti ed indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.
4. Le strutture didattiche competenti prevedono eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento, ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.
5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

Art. 34

(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.
3. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio accademico, sentite le competenti strutture didattiche.
5. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti ad un qualsiasi previgente ordinamento, in possesso dei requisiti richiesti, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.

Art. 35

(Periodi di studio effettuati presso altro Conservatorio italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con Istituzioni italiane o estere di corrispondente livello, sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso il Conservatorio convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso il Conservatorio convenzionato;
 - b) frequenza effettuata presso il Conservatorio convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni, ove necessarie;
 - c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) tirocinio ed altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio, lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.
7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera, valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando, se del caso, il debito formativo da assolvere.

Art. 36

(Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la struttura didattica competente.

Art. 37

(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello, sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti ed ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano:
 - a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - b) i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
 - c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
 - d) la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
 - e) le modalità delle verifiche di profitto.
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 38

(Iscrizione a corsi singoli)

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso Istituti di alta formazione musicale, possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati presso il Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e a ricevere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica.
2. Le tasse di iscrizione ed i contributi per la frequenza ad uno o più corsi di cui al presente articolo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio Accademico, il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 39

(Corsi liberi)

1. I corsi liberi sono insegnamenti attivati nell'anno accademico di riferimento, ma non legati ai piani di studio dell'offerta formativa e, pertanto, non danno diritto all'attribuzione di crediti formativi. Le

richieste di partecipazione a corsi liberi, sia individuali che collettivi, sono vagliate dal Direttore e dal docente interessato. Il Conservatorio si riserva di procedere ad un eventuale esame di ammissione.

Art. 40

(Didattica multimediale e a distanza)

1. Il Conservatorio può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e didattica a distanza, anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Capo II – Altre attività formative

Art. 41

(Attività formative propedeutiche)

1. Il Conservatorio può organizzare corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nei regolamenti dei corsi di base.

2. Al termine dei corsi propedeutici, il Conservatorio rilascia specifica attestazione.

3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è in capo alle singole scuole.

Art. 42

(Corsi di formazione permanente e ricorrente)

1. Il Conservatorio può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, per adulti e per l'infanzia, al fine di:

- a) sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
- b) favorire la crescita culturale degli adulti;
- c) contribuire all'educazione e alla formazione musicale dell'infanzia;
- d) concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.

2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente, il Conservatorio rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.

3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 43

(Corsi di formazione musicale di base)

1. Il Conservatorio attiva corsi di formazione musicale di base, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera

d) della Legge n.508/1999.

2. I corsi di formazione musicale di base si articolano in livelli che coprono la formazione nei diversi ambiti disciplinari.
3. I programmi di studio dei corsi di cui al comma precedente, sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore.
4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, il Conservatorio rilascia un attestato riportante le abilità e le competenze acquisite e la valutazione conseguita.
5. I corsi di base, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti, anche in forma convenzionata, con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni, anche private.

Art. 44

(Modifiche al regolamento)

1. Eventuali modifiche del presente regolamento, previa approvazione da parte del Consiglio Accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane e finanziarie e delle dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

TITOLO TERZO – Norme transitorie e finali

Capo I – Regime transitorio

Art. 45

(Ordinamento previgente)

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Art. 46

(Opzione per i nuovi ordinamenti)

1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, che siano in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richiesti per l'ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio Accademico.
2. Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Accademico, nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.

Capo II – Norme finali

Art. 47

(Fonti normative pertinenti il Regolamento)

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore, nonché dello Statuto.

Art. 48

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo on line del Conservatorio.
2. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento è competente il Consiglio Accademico.

PARTE SECONDA

TITOLO PRIMO – ORDINAMENTI DIDATTICI

CAPO I – DIPARTIMENTI

Art. 49

(Elenco dei dipartimenti)

1. Il Conservatorio attiva i seguenti Dipartimenti e Scuole:

Dipartimento degli strumenti ad arco e a corda

Chitarra
Contrabbasso
Violino
Viola
Violoncello

Dipartimento degli strumenti a fiato

Clarinetto
Corno
Fagotto
Flauto
Oboe
Tromba
Trombone
Saxofono

Dipartimento delle nuove tecnologie e linguaggi musicali

Musica jazz

Dipartimento di canto e teatro musicale

Canto
Esercitazioni corali
Accompagnamento pianistico

Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione

Pianoforte
Strumenti a percussione

Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione

Composizione
Esercitazioni orchestrali